



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico, entrambi del 15 ottobre 2014, il primo recante "Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2014, ed il secondo recante "Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile»", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, registrato alla Corte dei conti in data 16 aprile 2015, foglio n. 1188 e in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, che introduce modifiche e integrazioni ad entrambi i suddetti decreti del 15 ottobre 2014;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 3 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, foglio n. 78, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale S.p.a., in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014, per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto, in particolare, l'articolo 8 di entrambi i suddetti decreti del 15 ottobre 2014 che prevede: al comma 1, che i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 dei medesimi decreti presentano al Ministero dello sviluppo economico, una istanza preliminare; ai commi 2 e 3, che il Ministro dello sviluppo economico costituisce un apposito Comitato per una valutazione complessiva di massima delle istanze preliminari, sulla base di specifici criteri, ai fini dell'ammissibilità alla successiva presentazione della domanda di agevolazioni; al comma 6, che il Comitato definisce le modalità di applicazione dei detti criteri; al comma 7 che il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, pubblicato nel sito internet del Ministero stesso, avvalendosi di un soggetto appositamente individuato (il Soggetto gestore), a definire lo schema delle istanze preliminari, a stabilire la data di apertura dei termini di presentazione delle istanze stesse, nonché a rendere note le modalità di applicazione dei suddetti criteri;

Considerato che entrambi i suddetti decreti del 15 ottobre 2014 prevedono che il Direttore generale



per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto:

- definisce gli schemi e le modalità per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, delle proposte progettuali e della relativa documentazione, fornisce le istruzioni necessarie per la migliore attuazione degli interventi e fissa i punteggi minimi e massimi relativi ai criteri di cui all'articolo 10, comma 3, degli stessi decreti e il punteggio minimo complessivo per l'ammissibilità delle predette proposte progettuali (articolo 9, comma 1);
- definisce lo schema secondo il quale il Soggetto gestore invia al Ministero dello sviluppo economico le risultanze istruttorie (articolo 10, comma 4);
- indica le modalità con le quali il soggetto proponente compila e presenta al Soggetto gestore la proposta definitiva e la relativa necessaria documentazione a conclusione ed in esito dell'attività negoziale ai fini dell'adozione del decreto di concessione (articolo 11, commi 1 e 3);
- determina gli indicatori e i valori-obiettivo previsti dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012 e dall'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 8 marzo 2013, le informazioni che il soggetto beneficiario deve fornire in merito agli stessi, nonché i contenuti, le modalità e i termini di trasmissione delle relative informazioni dai soggetti beneficiari al Soggetto gestore, ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e dell'efficacia degli interventi (articolo 17, commi 1 e 2);

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico entrambi del 7 gennaio 2015 di nomina, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dei predetti decreti del 15 ottobre 2014, dei Comitati deputati alla valutazione delle istanze preliminari di cui al medesimo articolo 8, comma 1;

Tenuto conto dei criteri sui quali si basa la valutazione dei predetti Comitati, definiti dall'articolo 8, comma 3, dei più volte citati decreti del 15 ottobre 2014, delle modalità di applicazione degli stessi, definite dai Comitati medesimi ai sensi del suddetto articolo 8, comma 3, nonché dei dati e delle informazioni proposti dagli stessi Comitati in quanto ritenuti indispensabili e sufficienti per la formulazione della suddetta valutazione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

DECRETA:

Art. 1. *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) "*Ministero*": il Ministero dello sviluppo economico;

b) "*Decreto*": entrambi i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 15 ottobre 2014, uno recante "Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana", pubblicato *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2014, e l'altro recante "Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile»", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2014, così come modificati ed integrati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;



c) “*Agenda digitale*”: il suddetto “Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione elettroniche e per l’attuazione dell’*Agenda digitale italiana*”;

d) “*Industria sostenibile*”: il suddetto “Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito di specifiche tematiche rilevanti per l’«industria sostenibile»”;

e) “*Soggetto gestore*”: il soggetto a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all’erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;

f) “*Fondo per la crescita sostenibile*”: il Fondo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

g) “*Regolamento GBER*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;

h) “*PMI*”: le piccole e medie imprese, come definite dall’allegato 1 del *Regolamento GBER*;

i) “*Contratto di rete*”: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

l) “*Programma Horizon 2020*”: il Programma quadro di ricerca e innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011;

m) “*Tecnologie abilitanti fondamentali*”: tecnologie del *Programma Horizon 2020*, riportate nell’allegato n. 1 al *Decreto*, caratterizzate da multidisciplinarietà (attraversano numerose aree tecnologiche) e da un’alta intensità di conoscenza e associate a un’elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati. Esse sono ritenute fondamentali per la crescita e l’occupazione, poiché sviluppano soluzioni o miglioramenti tecnologici attraverso esperienze di ricerca capaci di rivitalizzare il sistema produttivo, e hanno la capacità di innovare i processi, i prodotti e i servizi in tutti i settori economici;

n) “*Tematiche rilevanti*”: specifiche tematiche, riportate nell’allegato n. 1 al *Decreto* relativo a *Industria sostenibile*, nelle quali presentano ricadute le *tecnologie abilitanti fondamentali*, caratterizzate da maggiore contenuto tecnologico, più rapido impatto sulla competitività e più immediate applicazioni industriali;

o) “*Settori applicativi*”: specifici settori, riportati nell’allegato n. 1 al *Decreto* relativo a *Agenda digitale* nei quali presentano ricadute le *tecnologie abilitanti fondamentali*, caratterizzati da maggiore contenuto e più immediate applicazioni industriali;

p) “*Ricerca industriale*”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

q) “*Sviluppo sperimentale*”: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione



anche le altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

r) “*Organismo di ricerca*”: un'entità (ad esempio università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di *ricerca industriale* o di *sviluppo sperimentale* o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

s) “*Centro di ricerca*”: impresa con personalità giuridica autonoma che svolge attività di ricerca di base, di *ricerca industriale* o di *sviluppo sperimentale*, non rientrante nella definizione di *organismo di ricerca*;

t) “*Spin-off*”: una società di capitali costituita per dare una ricaduta aziendale e produttiva ad un'idea nata dal contesto della ricerca tecnologica di un *Organismo di ricerca* e che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, è detenuta per almeno il 30 per cento dallo stesso *Organismo di ricerca* e non dispone di almeno due bilanci approvati;

u) “*Comitato*”: organo collegiale costituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai fini della valutazione delle istanze preliminari ai sensi dell'articolo 8 del *Decreto*.

Art. 2. (Procedure)

1. Le procedure dei bandi *Agenda digitale* e *Industria sostenibile* si articolano entrambe nelle seguenti principali fasi:

a) l'impresa presenta, in via telematica ed a partire dalla data fissata dal presente decreto, una istanza preliminare che viene sottoposta alla valutazione del *Comitato* al fine di individuare i progetti che sono in grado di determinare un rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo del Paese. Questa fase si conclude con un giudizio positivo o negativo che viene pubblicato, entro tre giorni dal pronunciamento del *Comitato*, sul sito internet del *Ministero*;

b) l'impresa presenta in via telematica la domanda di agevolazioni e la relativa documentazione;

c) il *Soggetto gestore* esegue, entro settanta giorni dalla domanda, una istruttoria tecnico-economica e finanziaria della domanda. L'istruttoria si conclude con un giudizio positivo o negativo.



In caso di esito negativo, il *Ministero*, attraverso lo stesso *Soggetto gestore*, dà comunicazione all'impresa dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. In caso di esito positivo, il *Soggetto gestore* trasmette l'esito stesso al *Ministero* ed evidenzia gli aspetti suscettibili di negoziazione;

d) il *Ministero*, con il supporto del *Soggetto gestore*, svolge, entro quindici giorni dalla conclusione dell'istruttoria, la negoziazione con l'impresa finalizzata a massimizzare i risultati conseguibili dal progetto rispetto agli obiettivi dell'intervento agevolativo ed alla capacità propria del progetto stesso di incidere sullo sviluppo tecnologico del Paese;

e) sulla base degli esiti della negoziazione, l'impresa, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale conclusivo della negoziazione, presenta in via telematica la proposta definitiva e la documentazione progettuale che necessita modificare;

f) il *Soggetto gestore*, entro venti giorni dalla proposta definitiva, conclude le proprie verifiche istruttorie e trasmette al *Ministero* la proposta di concessione;

g) il *Ministero*, entro i dieci giorni successivi, adotta il decreto di concessione provvisoria;

h) l'impresa avvia il progetto a partire dalla domanda di agevolazioni e, comunque, entro tre mesi dal decreto di concessione, e richiede le erogazioni per stato d'avanzamento, nel numero massimo di cinque, oltre l'ultima a saldo. La richiesta delle erogazioni per stato d'avanzamento è facoltativa, tranne quella relativa alla data intermedia di realizzazione del progetto, che è obbligatoria;

i) ultimato il progetto, entro trentasei mesi dalla data di inizio, il *Soggetto gestore* e il *Ministero* effettuano verifiche di ordine contabile e tecnico sul programma ultimato;

l) in base agli esiti delle verifiche il *Ministero* adotta il decreto di concessione definitiva ed eroga il saldo dell'agevolazione concessa.

Art. 3.

(Modalità di presentazione delle istanze preliminari)

1. Al fine di consentire una selezione preliminare dei progetti di ricerca e sviluppo in grado di determinare un rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo del Paese, le imprese che intendono accedere alle agevolazioni presentano una istanza preliminare ai sensi dell'articolo 8 del *Decreto*. Tale istanza preliminare, pena l'invalidità e l'irricevibilità della stessa, deve essere redatta e presentata in via esclusivamente telematica, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1a, selezionando una delle due procedure disponibili nel sito internet del *Soggetto gestore* <https://fondocrescitasostenibile.mcc.it> a seconda che si intendano richiedere le agevolazioni a valere sul bando *Agenda digitale* o a valere sul bando *Industria sostenibile*. Nel caso di progetto proposto congiuntamente, l'istanza preliminare deve essere sottoscritta da tutti i soggetti proponenti. Il predetto schema deve essere integrato con i dati e gli elementi indicati nell'allegato n. 1b. L'istanza preliminare può essere presentata dalle ore 10,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 25 giugno 2015, per il bando *Agenda digitale*, e a partire dal 30 giugno 2015, per il bando *Industria sostenibile*.

2. Le attività inerenti alla predisposizione dell'istanza preliminare di cui al comma 1 possono essere avviate dai soggetti proponenti anche prima del termine di presentazione di cui allo stesso comma 1. A tal fine le procedure di compilazione guidata sono rese disponibili nel sito internet del *Soggetto gestore* per entrambi i bandi a partire dalle ore 10,00 del 22 giugno 2015.

3. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare, a valere sul medesimo bando *Agenda digitale* o *Industria sostenibile*, una sola istanza preliminare nell'arco temporale di



365 giorni, a meno che la stessa non sia stata fatta oggetto di una valutazione negativa di cui all'articolo 4, comma 4, e venga a tal fine riformulata.

Art. 4.

(Valutazione delle istanze preliminari)

1. Il *Ministero* sottopone al *Comitato*, al termine di ciascuna settimana, le istanze preliminari pervenute nella settimana stessa. Attraverso l'esame delle istanze, il *Comitato* esegue una selezione preliminare dei progetti di ricerca e sviluppo al fine di individuare quelli che sono in grado di determinare un rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo del Paese tramite lo sviluppo delle *tecnologie abilitanti fondamentali* e con adeguate e concrete ricadute sui *settori applicativi*, di cui all'allegato n. 1 del *Decreto* concernente *Agenda digitale*, o tramite il migliore utilizzo delle *tecnologie abilitanti fondamentali* ed il più adeguato e concreto sviluppo nell'ambito delle *tematiche rilevanti*, di cui all'allegato n. 1 del *Decreto* concernente *Industria sostenibile*.

2. Il *Comitato* esamina le istanze preliminari secondo l'ordine di ricevimento ed esaminando nella medesima seduta le istanze presentate nella stessa settimana e trasmesse dal *Ministero*. L'esame viene svolto, con il supporto del *Soggetto gestore*, sulla base dei dati e degli elementi forniti dal soggetto proponente attraverso gli schemi di cui agli allegati n. 1a e n. 1b. La valutazione del *Comitato* è espressa tramite un giudizio complessivo sintetico formulato secondo i seguenti criteri e con le modalità di cui all'allegato n. 2, così come definite dallo stesso *Comitato* ai sensi dell'articolo 8, comma 6 del *Decreto*:

- a) rilevanza delle *tecnologie abilitanti fondamentali* nell'ambito del progetto;
- b) adeguatezza e concretezza degli sviluppi del progetto nell'ambito delle *tematiche rilevanti* (*Industria sostenibile*), ovvero adeguatezza e concretezza delle ricadute del progetto sui *settori applicativi* (*Agenda digitale*);
- c) grado di miglioramento competitivo del proponente sui mercati internazionali a seguito del progetto;
- d) prossimità del progetto all'industrializzazione e alla commercializzazione dei risultati.

3. Il *Comitato* trasmette il proprio giudizio complessivo sintetico al *Ministero* ai fini dei successivi adempimenti, accompagnando lo stesso, in caso di valutazione negativa, con le relative dettagliate motivazioni.

4. Il giudizio complessivo sintetico relativo a ciascuna valutazione di cui al comma 2 è pubblicato dal *Ministero* nel proprio sito internet www.mise.gov.it entro tre giorni lavorativi dal pronunciamento del *Comitato*. In caso di valutazione negativa, la suddetta pubblicazione costituisce comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5.

(Modalità di presentazione delle domande di agevolazione)

1. Qualora l'esito della valutazione di cui all'articolo 4, comma 2, sia positivo, i soggetti proponenti possono presentare la domanda di accesso alle agevolazioni finanziarie dalle ore 10,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'esito stesso e, comunque, entro e non oltre i tre mesi successivi,



pena la decadenza della valutazione stessa e della istanza preliminare. La domanda, pena l'invalidità e l'irricevibilità, deve essere redatta e presentata in via esclusivamente telematica selezionando una delle due procedure disponibili nel sito internet del *Soggetto gestore* <https://fondocrescitasostenibile.mcc.it> a seconda che si intenda presentare la domanda a valere sul bando *Agenda digitale* o a valere sul bando *Industria sostenibile*. La domanda deve essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 3, ovvero, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del *Decreto*, secondo lo schema di cui all'allegato n. 4. Alla domanda di agevolazioni deve essere allegata la documentazione di cui all'allegato n. 5.

2. Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di cui al comma 1 possono essere avviate dai soggetti proponenti anche prima del termine di presentazione di cui allo stesso comma 1. A tal fine le procedure di compilazione guidata sono rese disponibili nel sito internet del *Soggetto gestore* <https://fondocrescitasostenibile.mcc.it> per ciascun soggetto che ha presentato l'istanza preliminare di cui all'articolo 3, comma 1, a partire dal momento della formale presentazione dell'istanza stessa.

3. La domanda di agevolazioni deve essere coerente con l'istanza preliminare di cui all'articolo 3. In particolare, rispetto a quest'ultima, il costo complessivo ammissibile del progetto non può subire aumenti o riduzioni superiori al dieci per cento e, in caso di progetto proposto congiuntamente, non può essere modificata la composizione dei proponenti. La domanda difforme dalla predetta istanza preliminare, fatte salve le ulteriori valutazioni in merito agli altri elementi di coerenza da effettuare in fase istruttoria, non può essere presentata.

4. Analogamente, fatta eccezione per gli *spin-off*, la domanda di agevolazioni non può essere presentata qualora il punteggio inerente al criterio relativo alla capacità del soggetto da valutare di rimborsare il finanziamento agevolato, di cui all'allegato n. 12, lettera a), punto 2.i, non risulti pari ad almeno 3,2. Qualora tale ipotesi si verifichi per uno o più soggetti co-proponenti di una domanda di agevolazioni in forma congiunta, così come in caso di carenza di uno o più dei requisiti soggettivi di ammissibilità, l'intera domanda non può essere presentata.

5. Le imprese, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie individuate, sulla base dell'ammontare complessivo disponibile di cui all'articolo 2, comma 3, del *Decreto*, tenendo conto di un accantonamento pari al 2 per cento delle stesse risorse per la definizione dello strumento di garanzia delle anticipazioni previsto dall'articolo 13, comma 2, del *Decreto* stesso. Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del *Ministero*, può disporre la sospensione dei termini di presentazione delle istanze preliminari di cui all'articolo 3, comma 1, qualora le agevolazioni richieste con le istanze preliminari e con le domande già presentate raggiungano un ammontare tale da far ragionevolmente presupporre, anche in esito alle relative valutazioni istruttorie, un esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 6.

(Costi ammissibili)

1. Le spese e i costi di cui all'articolo 5 del *Decreto*, determinati secondo i criteri riportati nell'allegato n. 11, sono ammissibili solo in quanto coerenti e funzionali con lo svolgimento del progetto. In ogni caso non sono ammesse le spese relative a beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.



2. I pagamenti dei titoli di spesa relativi a “strumenti e attrezzature”, “servizi” e “materiali”, di cui, rispettivamente, al comma 1, lettere b), c) ed e), dell’articolo 5 del *Decreto*, non possono essere effettuati per contanti né attraverso assegni bancari o circolari ma esclusivamente per mezzo di bonifici bancari, ricevute bancarie o attraverso *SEPA Credit Transfer*, con causale: “Bene/servizio acquisito ai sensi del Decreto MiSE 15/10/2014 e s.m.i.”. Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall’euro, il controvalore è determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio, relativo al giorno di effettivo pagamento. Per le società appartenenti a un gruppo i predetti pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario.

3. I costi per attività di sviluppo sperimentale e quelli per attività di ricerca industriale devono essere rilevati separatamente. Pertanto il soggetto beneficiario deve tenere separati i costi delle due tipologie di attività.

4. In sede di rendicontazione degli stati di avanzamento del progetto è possibile rimodulare gli importi delle singole voci di spesa originariamente previsti dal decreto di concessione provvisoria di cui all’articolo 8, comma 7, fermo restando il limite massimo di agevolazioni spettanti pari all’ammontare del totale concesso. Nel corso della rimodulazione è, inoltre, possibile azzerare alcune voci di spesa o attivarne altre anche se inizialmente non previste. La rimodulazione delle voci di costo è valutata dal *Soggetto gestore* preliminarmente all’erogazione delle agevolazioni.

Art. 7.

(Istruttoria del Soggetto gestore)

1. L’attività istruttoria di cui all’articolo 10 del *Decreto* è svolta dal *Soggetto gestore*, anche tramite visite in loco ed ispezioni, nel rigoroso ordine cronologico di presentazione, sulla base della domanda e della relativa documentazione allegata presentata dal soggetto proponente. Qualora nel corso di svolgimento di tale attività risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il *Soggetto gestore* può, una sola volta durante lo svolgimento di ciascuna delle fasi di cui al comma 2, lettere a) e b), richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a dieci giorni per la fase a) e venti giorni per la fase b). Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i predetti termini la domanda di agevolazione viene valutata sulla base degli elementi disponibili.

2. L’attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità;

b) valutazione istruttoria della domanda sulla base degli elementi di cui all’articolo 10, comma 1, del *Decreto*.

3. Nell’ambito dell’attività di cui al comma 2, lettera a), da completare nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di agevolazioni, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 1, il *Soggetto gestore* verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, riscontra la completezza di tutti i documenti di cui all’allegato n. 5, procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilità, il rispetto dei vincoli relativi alla durata del progetto ed ai parametri di costo, nonché la coerenza della domanda con l’istanza preliminare di cui all’articolo 5, comma 3. Con riguardo ai parametri di costo, il *Soggetto gestore* verifica i limiti di spesa ammissibile del progetto, che devono essere compresi tra cinque e



quaranta milioni di euro, sulla base dei costi e delle spese ammissibili esposti in sede di domanda dal soggetto proponente. Per spese e costi ammissibili si intendono quelli rientranti nelle categorie previste dal *Decreto* come determinati, a seguito dell'applicazione delle percentuali di imputazione, da parte del soggetto proponente in sede di domanda, senza considerare la congruità e la pertinenza delle singole voci di costo o di spesa. La positiva conclusione delle attività di cui al comma 2, lettera a), è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma 2. In caso di conclusione negativa delle suddette attività, il *Soggetto gestore* ne dà puntuale e motivata informazione al *Ministero* affinché quest'ultimo ne possa dare comunicazione al soggetto proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

4. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera b), da completare nel termine di settanta giorni dalla presentazione della domanda di agevolazioni, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 1, il *Soggetto gestore* valuta, anche attraverso un'approfondita e commentata analisi dei dati e degli elementi utili per la verifica della sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità istruttoria della proposta progettuale di cui all'allegato n. 2 del *Decreto*:

a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente, anche attraverso i principali indici di bilancio;

b) il posizionamento del progetto nell'ambito di un'eventuale più articolata strategia di gruppo;

c) la coerenza della proposta con le finalità dichiarate, anche in sede di richiesta preliminare, e con quelle di cui al presente decreto;

d) la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso, con particolare riferimento a quanto indicato agli articoli 2 (Ambito operativo e risorse disponibili), 4 (Progetti ammissibili) e 5 (Spese e costi ammissibili) del *Decreto*;

e) la pertinenza e la congruità dei costi e delle spese previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, nel rispetto dei relativi parametri, determinando il costo complessivo ammissibile, nonché le agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal *Decreto*, tenendo presente, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del *Decreto*, che, qualora il costo complessivamente ammissibile del progetto dovesse discendere al di sotto della soglia minima di ammissibilità di cinque milioni di euro a causa di una riduzione superiore al venti per cento delle spese esposte nella proposta progettuale, il progetto non è ammissibile;

f) la riconoscibilità o meno delle maggiorazioni del contributo alla spesa di cui all'articolo 6, comma 2, del *Decreto*.

5. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità istruttoria della proposta progettuale di cui all'allegato n. 2 del *Decreto*, il *Soggetto gestore* effettua una valutazione sulla base degli elementi e secondo i criteri di cui all'allegato n. 12, fermo restando che il soddisfacimento di tali condizioni costituisce condizione necessaria per la conclusione con esito positivo dell'istruttoria ma non sufficiente, restando comunque l'esito finale della stessa subordinato alla favorevole valutazione complessiva di tutti gli altri argomenti oggetto dell'istruttoria medesima.

6. Completate le valutazioni di cui al comma 4, il *Soggetto gestore* calcola le agevolazioni spettanti, ivi compresa l'eventuale maggiorazione del contributo alla spesa, e verifica il rispetto delle intensità massime di aiuto in equivalente sovvenzione lordo (ESL) indicate dagli articoli 4 e 25 del *Regolamento GBER*, secondo le indicazioni di cui all'allegato n. 14.



7. Il *Soggetto gestore*, a conclusione delle attività di cui al comma 2, lettera b), invia le risultanze istruttorie al *Ministero*, esprimendo un giudizio complessivo di ammissibilità o meno alla successiva fase negoziale, proponendo eventuali condizioni da riprendere in detta fase e da rispettare ai fini del buon esito delle valutazioni economico-finanziarie ed individuando le specifiche tecniche e i parametri del progetto suscettibili di negoziazione con il soggetto proponente. In caso di esito positivo di tale attività, il *Ministero* ne dà contestuale comunicazione al soggetto proponente per i successivi adempimenti. In caso di esito negativo il *Ministero* dà comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni al soggetto proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8.

(Fase negoziale, proposta definitiva e concessione delle agevolazioni)

1. Il *Ministero*, sulla base delle specifiche tecniche e dei parametri del progetto suscettibili di negoziazione individuati dal *Soggetto gestore* e degli elementi ulteriori eventualmente individuati attraverso il confronto con il soggetto proponente, espleta la fase della negoziazione con quest'ultimo avvalendosi del *Soggetto gestore* stesso. Il suddetto confronto è finalizzato a massimizzare i risultati conseguibili dal progetto rispetto agli obiettivi dell'intervento agevolativo ed alla capacità propria del progetto stesso di incidere sullo sviluppo tecnologico del Paese.

2. Ai fini di cui al comma 1, il *Ministero* convoca per la negoziazione il soggetto proponente e il *Soggetto gestore* tramite posta elettronica certificata entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione del *Soggetto gestore* stesso di cui all'articolo 7, comma 7.

3. La fase di negoziazione, a meno di situazioni che richiedano ulteriori approfondimenti e l'acquisizione di ulteriore documentazione, è conclusa entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 7, comma 7, fatti salvi i termini interruttivi intercorrenti tra la richiesta e il ricevimento della suddetta ulteriore documentazione, con la redazione di uno specifico verbale sottoscritto dal *Ministero*, dal soggetto proponente e dal *Soggetto gestore*.

4. Il verbale di cui al comma 3 individua puntualmente le modifiche concordate da apportare al progetto e l'eventuale documentazione sostitutiva o integrativa di quella di cui all'allegato n. 5 che il soggetto proponente deve produrre in esito alle modifiche stesse.

5. Il soggetto proponente, pena la decadenza della proposta progettuale, redige e presenta la proposta definitiva di cui all'articolo 11 del *Decreto*, in via esclusivamente telematica, entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale di cui al comma 3, secondo lo schema di cui all'allegato n. 15, utilizzando la procedura di compilazione guidata disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* <https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>, corredata della documentazione di cui all'allegato n. 16.

6. Il *Soggetto gestore* provvede, nei venti giorni successivi al ricevimento della proposta definitiva, all'esame della stessa e della relativa documentazione, volto a verificare la corrispondenza di quanto presentato dall'impresa agli esiti della negoziazione e la sussistenza di eventuali condizioni da indicare nel decreto di concessione delle agevolazioni di cui al comma 7. Completate le predette verifiche, il *Soggetto gestore* trasmette al *Ministero* la proposta di concessione delle agevolazioni.

7. Entro i dieci giorni successivi al ricevimento della proposta del *Soggetto gestore* di concessione delle agevolazioni, il *Ministero*, tenuto conto delle risorse disponibili, concede le agevolazioni con apposito decreto e lo trasmette al soggetto beneficiario ovvero esclusivamente al soggetto capofila nel caso di progetti congiunti. Il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila



provvede, entro trenta giorni dalla ricezione del decreto di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, a restituire al *Ministero* il decreto debitamente sottoscritto per accettazione, inviandone contestualmente una copia al *Soggetto gestore*. Nel caso di progetti congiunti il decreto di concessione è sottoscritto da tutti i soggetti proponenti. Nel caso di *spin-off*, il decreto è sottoscritto anche dal relativo *Organismo di ricerca* e dagli altri soci diversi dalle persone fisiche a titolo di assunzione, in solido con lo *spin-off*, delle responsabilità, degli oneri e delle obbligazioni derivanti dalla concessione delle agevolazioni, in proporzione alla quota di partecipazione nello *spin-off* stesso, con particolare riferimento alla restituzione del finanziamento agevolato concesso. Nel caso in cui il soggetto interessato abbia utilizzato i dati contabili e le informazioni degli ultimi due bilanci consolidati dell'impresa controllante, secondo i criteri di cui all'allegato n. 12, il decreto di concessione è sottoscritto anche dal legale rappresentante della stessa impresa controllante a titolo di assunzione, in solido con il soggetto proponente, delle responsabilità, degli oneri e delle obbligazioni derivanti dalla concessione medesima.

8. Nel decreto di concessione sono determinati la forma e l'ammontare delle agevolazioni, gli impegni del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto, la data entro la quale presentare la richiesta obbligatoria di erogazione per stato d'avanzamento di cui all'articolo 10, comma 1, gli adempimenti a carico dello stesso soggetto beneficiario, i preventivi di spesa, le eventuali collaborazioni al progetto da parte di altre imprese, anche estere, le condizioni e il piano delle erogazioni delle agevolazioni, determinate sulla base del piano di spesa predisposto e approvato, il piano di restituzione delle quote di preammortamento e ammortamento del finanziamento agevolato, nonché le condizioni di revoca o l'interruzione dei benefici e l'eventuale applicazione di penali in caso di inadempienza.

9. Nei casi indicati dall'articolo 4, comma 1, del *Regolamento GBER*, il decreto di concessione è subordinato alla notifica individuale e alla successiva valutazione da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

Art. 9.

(Data di avvio del progetto)

1. Il soggetto beneficiario, ovvero il soggetto capofila nel caso di progetti congiunti, è tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *b*), del *Decreto*, a comunicare al *Soggetto gestore* l'avvio del progetto, che deve intervenire, pena la revoca delle agevolazioni, dopo la presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, e, comunque, non oltre tre mesi dalla data del decreto di concessione di cui all'articolo 8, comma 7. A tal fine deve essere inviata, entro trenta giorni dalla data del primo titolo di spesa ammissibile ovvero dalla data di inizio dell'attività del personale interno, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ai fini di cui sopra, per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Art. 10.

(Erogazione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono erogate dal *Soggetto gestore*, in non più di cinque soluzioni, più l'ultima a saldo, su singole richieste del soggetto beneficiario, in relazione a stati di avanzamento del



progetto riferiti alle date in cui la spesa o il costo è sostenuto per cassa. Le richieste di erogazione per stato d'avanzamento sono facoltative ad eccezione di quanto previsto al comma 6 e di quella relativa alla data intermedia rispetto all'arco temporale di realizzazione del progetto, di cui all'articolo 13, comma 1, del *Decreto*, data alla quale il progetto deve avere raggiunto uno stato d'avanzamento pari a non meno del trenta per cento delle spese e dei costi ritenuti ammissibili. Tale richiesta è obbligatoria e deve essere inviata al *Soggetto gestore* entro e non oltre il secondo mese solare successivo alla suddetta data intermedia. Quest'ultima è indicata nel decreto di concessione ed è intermedia tra le date di avvio e di conclusione del progetto.

2. Ai fini di cui al comma 1, la data di avvio è convenzionalmente assunta tre mesi dopo la data del decreto di concessione e la data di conclusione è determinata sulla base della durata prevista dal soggetto proponente in fase di domanda, così come eventualmente rideterminata in sede istruttoria. Il mancato rispetto della richiesta di erogazione per stato d'avanzamento alla data intermedia entro il secondo mese solare successivo e il mancato raggiungimento alla medesima data di uno stato d'avanzamento pari ad almeno il trenta per cento comportano la revoca delle agevolazioni concesse, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera f), del *Decreto*. Tale richiesta intermedia è finalizzata a consentire al *Soggetto gestore* la valutazione, rispetto agli obiettivi realizzativi individuati nel piano di sviluppo e approvati dal *Soggetto gestore* stesso, dello stato di svolgimento del progetto, delle eventuali criticità tecniche riscontrate e delle modifiche apportate rispetto alle attività previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo il *Soggetto gestore* propone al *Ministero* la revoca delle agevolazioni.

3. Nel caso di progetto proposto congiuntamente, tutte le richieste di erogazione, fatto salvo quanto specificato al comma 1, devono essere presentate in relazione a stati d'avanzamento del progetto relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre a partire dalla data del decreto di concessione. Il semestre in relazione al quale può essere effettuata la rendicontazione della singola spesa o del singolo costo viene individuato con riferimento alla data in cui la spesa o il costo è sostenuto per cassa, ad eccezione delle spese o dei costi sostenuti nell'ultimo stato di avanzamento, per i quali il pagamento può essere effettuato anche nei tre mesi successivi alla data di ultimazione del progetto, ma, comunque, prima della richiesta di erogazione. La prima richiesta di erogazione può riguardare anche le spese e i costi sostenuti nel periodo temporale che va dall'avvio del progetto fino alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale. Si ricorda che, per i progetti congiunti, le domande di erogazione dei singoli soggetti co-proponenti sono inviate congiuntamente dal soggetto capofila.

4. Il solo finanziamento agevolato può essere richiesto, oltre che per stato d'avanzamento, anche in anticipazione. In tal caso possono essere avanzate fino a due richieste, pari ciascuna al trenta per cento del finanziamento concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa; la seconda richiesta può essere avanzata previa presentazione della documentazione utile a comprovare l'avvenuto sostenimento di almeno il trenta per cento della spesa ammessa.

5. Al fine di garantire le somme erogate in anticipazione, in alternativa alla modalità di cui al comma 4, il *Ministero*, tenendo conto del livello di rischio connesso all'insieme dei potenziali finanziamenti da garantire, può istituire, con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, un apposito strumento di garanzia. A tal fine, è costituito un fondo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del *Decreto*, alimentato con il due per cento delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso *Decreto*. Con il medesimo decreto direttoriale, tenendo conto della predetta rischio, è fissata la misura del contributo, proporzionale all'anticipazione richiesta, che l'impresa deve versare ad integrazione della dotazione del fondo stesso.



6. La richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento deve avvenire entro tre mesi dalla data di ultimazione del progetto e, in caso di progetto congiunto, può riguardare un periodo temporale inferiore a un semestre. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e h), del *Decreto*.

7. Il beneficiario è tenuto a dichiarare se, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia, sono intervenute variazioni. In caso di modifiche negli assetti societari o in relazione alle altre informazioni precedentemente prodotte dall'impresa beneficiaria, la stessa deve allegare alla richiesta di erogazione i prospetti di autocertificazione redatti secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente e resi disponibili nel sito istituzionale di ciascuna Prefettura. I tempi previsti per l'erogazione delle agevolazioni possono subire variazioni in seguito alla mancata acquisizione della predetta documentazione.

8. L'erogazione delle agevolazioni è in ogni caso subordinata alla verifica della regolarità contributiva, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

9. Nel periodo di realizzazione del progetto, l'ammontare complessivo delle erogazioni non può superare il novanta per cento delle agevolazioni concesse. Il restante dieci per cento, da sottrarre all'ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche a quello immediatamente precedente, è erogato a saldo, a seguito degli accertamenti da svolgere ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del *Decreto*.

10. Il pagamento delle rate di preammortamento e delle rate di ammortamento del finanziamento agevolato deve essere effettuato sul conto corrente indicato dal *Soggetto gestore*.

11. Le modalità per la presentazione delle richieste di erogazione, i relativi schemi e la documentazione da allegare sono definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Art. 11.

(Rimborso del finanziamento)

1. Il rimborso del finanziamento agevolato deve avvenire secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento devono essere corrisposti alle medesime scadenze. Il pagamento degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento deve essere effettuato sul conto corrente indicato dal *Soggetto gestore*, indipendentemente dalla ricezione del piano di ammortamento.

2. In caso di ritardo nel pagamento degli interessi e delle rate di ammortamento, decorre di pieno diritto, a favore del *Ministero*, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente, maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi di mora decorrono senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine.

3. In caso di mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso, il *Ministero* procede, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), del *Decreto*, alla revoca delle agevolazioni concesse commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.

Art. 12.

(Verifiche finali, controlli e ispezioni)

1. Il *Soggetto gestore*, entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'ultimo stato di



avanzamento lavori e prima dell'erogazione corrispondente, effettua, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del *Decreto*, una verifica finale volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito a tale verifica finale, il *Soggetto gestore* trasmette una relazione tecnica al *Ministero* che si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato.

2. Sulla base della relazione tecnica del *Soggetto gestore* e dell'intera documentazione tecnica e di spesa trasmessa dal soggetto proponente o dal soggetto capofila in caso di progetti congiunti, il *Ministero* provvede ad effettuare l'accertamento finale ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del *Decreto*.

3. In ogni fase del procedimento il *Ministero* può effettuare, anche per il tramite del *Soggetto gestore*, controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

4. Con riferimento alle verifiche finali sulla realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo agevolato, previste dall'articolo 15, commi 2 e 3, del *Decreto*, il soggetto beneficiario deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate. In particolare, in aggiunta a quella già prodotta negli stati di avanzamento lavori (SAL) intermedi, il soggetto beneficiario deve rendere disponibile l'ulteriore documentazione relativa al personale (libro unico del lavoro, buste paga, registro presenze aziendale, documentazione attestante il pagamento di ritenute e oneri fiscali/previdenziali), alle attrezzature (registro beni ammortizzabili o, in alternativa, libro degli inventari o libro giornale riportanti le opportune annotazioni), insieme alle evidenze contabili di tutte le spese sostenute (libro IVA, libro giornale). Il soggetto beneficiario è tenuto comunque a rendere disponibile ulteriore documentazione, se necessaria ad effettuare opportuni approfondimenti. Il soggetto beneficiario deve, inoltre, rendere disponibile la documentazione tecnica di progetto utile a dimostrare l'effettiva realizzazione delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.

5. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 15 del *Decreto*, l'impresa tiene a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate per i cinque anni successivi al completamento del progetto di ricerca e sviluppo. L'impresa tiene inoltre a disposizione la documentazione tecnica relativa alle attività svolte, nonché i prototipi realizzati, fino all'accertamento finale sulla realizzazione del progetto disposto dal *Ministero*. In ogni fase del procedimento l'impresa consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

Art. 13.

(Indicatori di impatto, valori-obiettivo e monitoraggio)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 8 marzo 2013, gli impatti attesi del *Decreto* sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati nella tabella riportata nell'allegato n. 17.

2. Gli indicatori e i relativi valori obiettivo di cui al comma 1 possono essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalità di realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati.



3. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere, attraverso la procedura informatica predisposta dal *Soggetto gestore*, con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le seguenti informazioni:

a) dati di bilancio inerenti alle spese di ricerca e sviluppo, al fatturato, con specifica indicazione della parte relativa al settore produttivo oggetto della ricerca, e ai costi connessi al processo produttivo per la quantificazione dell'efficientamento dello stesso a seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;

b) dati inerenti al personale qualificato, ossia il personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell'impresa proponente in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di lauree ad esso equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 9 luglio 2009, laurea specialistica o magistrale) in discipline di ambito tecnico o scientifico come individuate nell'allegato n. 2 del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 14

(Oneri informativi)

1. In ottemperanza all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e all'articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in allegato n. 18 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal *Decreto* e dal presente provvedimento.

Roma, 30 aprile 2015

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

Firmato Sappino